

La finestra sulla campagna | Note agronomiche di Franco Tesio



Agrofarmaci e nuovo reato ambientale:

cosa cambia
per le aziende agricole



I prodotti non ammessi o non più registrati non potranno essere impiegati

Negli ultimi mesi, il quadro normativo in materia ambientale ha assunto un rilievo crescente anche per il settore agricolo, in particolare per l'impiego dei prodotti fitosanitari. Con il **D.Lgs. 81/2026 (reati ambientali)**, che attua la direttiva UE 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente, il legislatore ha aggiornato la norma generale del T.U. ambientale italiano ridefinendo vari aspetti della gestione dei rifiuti. Viene introdotta una novità di rilievo: introduce il penale per i reati ambientali. Ne consegue un maggior livello di attenzione normativa nei confronti delle condotte degli operatori agricoli, considerate potenzialmente idonee a incidere negativamente sulla qualità del suolo, delle acque, dell'atmosfera e della biodiversità. Per le aziende agricole, questo significa che **l'uso dei fitofarmaci non può più essere considerato solo un aspetto tecnico-produttivo, ma anche un elemento centrale di conformità ambientale e di prevenzione del rischio penale**.

In particolare, assumono maggiore importanza la correttezza d'impiego dei prodotti, il rispetto delle indicazioni di etichetta, la gestione dei depositi, lo smaltimento dei

contenitori e la tracciabilità delle operazioni aziendali. Anche situazioni apparentemente ordinarie, come un trattamento eseguito in modo improprio o una cattiva gestione delle acque e dei reflui, possono comportare conseguenze molto più serie sul piano sanzionatorio. Il tema riguarda quindi non solo le aziende di grandi dimensioni, ma l'intero comparto agricolo, con ricadute dirette su imprenditori, tecnici, contoterzisti e altri operatori. In questo scenario, la prevenzione diventa decisiva. Procedure interne chiare, formazione del personale, controllo documentale e attenzione costante alle prescrizioni normative rappresentano gli strumenti principali per ridurre il rischio. Il nuovo quadro non modifica soltanto le regole: impone un salto di qualità nella gestione aziendale, rendendo la sostenibilità ambientale una componente strutturale dell'attività agricola.

La nuova normativa

Gli elementi cardine della **nuova normativa** possono essere riassunti in dieci punti fondamentali:

1. il prodotto fitosanitario non più utilizzabile cessa di essere disciplinato dalla normativa fitosanitaria ed entra integralmente nella **disciplina dei rifiuti** Decreto Legislativo 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
2. viene incrementato l'aspetto **penale** della gestione dei rifiuti speciali compresi i prodotti fitosanitari revocati, scaduti e gli imballaggi contaminati;
3. sono introdotte **sanzioni più severe**, in modo particolare per le violazioni ambientali derivanti dai rifiuti pericolosi, modificando l'articolo 256 del sopra citato Decreto Legislativo 152/2006;
4. si crea un'importantissima netta distinzione tra il **deposito** degli agrofarmaci utilizzabili e il deposito temporaneo dei rifiuti (contenitori vuoti, fitofarmaci scaduti e/o revocati);
5. è necessaria l'identificazione tempestiva dei **prodotti revocati** e quelli con autorizzazione scaduta che non possono essere stoccati a magazzino;
6. bisogna rispettare chiare regole per il **deposito temporaneo** (luogo, separazione, identificazione, tempi e modalità previste dal T.U. ambientale);
7. è prevista una corretta **gestione degli**

Note agronomiche di Franco Tesio | **La finestra sulla campagna**

imballaggi dei prodotti fitosanitari con la distinzione tra bonificati, non bonificati o non bonificabili. La normativa italiana non prevede, al momento, una disposizione di legge in merito alle attività di bonifica. Per tale ragione sarà importante osservare l'evoluzione delle etichette dei prodotti che dovranno riportare le varie modalità da adottare;

8. il principio della **tracciabilità nella gestione dei rifiuti** assume un ruolo centrale; è infatti necessario documentare il conferimento esclusivamente a soggetti debitamente autorizzati, al fine di garantire la completa ricostruibilità del flusso del rifiuto fino alla destinazione finale;

9. si avrà maggior **interazione tra gli organi di controllo e le autorità giudiziarie** per contrastare in modo più ampio i reati ambientali;

10. se l'agrofarmaco cessa di essere utilizzabile va gestito come **rifiuto speciale**.

In questo contesto possiamo affermare che il **prodotto fitosanitario** rimane tale (per

cui disciplinato dalla legge 1107 sul corretto uso dei fitofarmaci) finché è **autorizzato, utilizzabile e conforme all'etichetta**. Quando anche solo uno dei tre elementi non è realizzato, il prodotto non è più utilizzabile, quindi diventa rifiuto speciale e rientra nella normativa del T.U. ambientale.

Quando il prodotto non è più utilizzabile?

Il prodotto fitosanitario non è più utilizzabile quando è scaduto e quando è revocato. Attenzione: scaduto e revocato non sono sinonimi.

Un agrofarmaco è **scaduto** quando l'azienda titolare non rinnova l'autorizzazione ministeriale entro la data di scadenza. Le ragioni del mancato rinnovo possono essere molteplici: il prodotto non ha raggiunto gli obiettivi di mercato oppure la ricerca ha apportato migliorie e sul mercato è stato immesso un nuovo fitofarmaco.

Il prodotto diventa rifiuto speciale anche se correttamente conservato all'interno del

deposito agrofarmaci dell'azienda agricola. Questo aspetto ha ripercussioni, sia per l'agricoltore, sia per l'azienda produttrice. Il distributore non potrà più vendere il prodotto all'utilizzatore professionale e diventerà un rifiuto speciale del suo magazzino. La stessa dinamica vale per il magazzino dell'agricoltore che non potrà più utilizzare il prodotto in campo. In quest'ottica, per iniziare a inserire i dati nel quaderno di campagna digitale e per rispettare la norma 564/2023 - il Regolamento di Esecuzione (UE) 2023/564 che definisce il contenuto e il formato obbligatorio dei registri dei prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali - diventa fondamentale porre attenzione alle scadenze.

Un agrofarmaco è **revocato** quando è il Ministero della Salute a provvedere alla revoca dell'autorizzazione. In questo caso viene contemplato un periodo di tolleranza ovvero la data dell'ultimo utilizzo. Le cause sono distinte, ma il risultato finale è lo stesso: il prodotto non è più utilizzabile e va gestito

La finestra sulla campagna | Note agronomiche di Franco Tesio



Applicazione di fitofarmaco su cereale

per tanto come rifiuto speciale. Il **periodo di tolleranza** è diviso in tre tipologie:

1. data ultima di produzione, che impatta sull'azienda produttrice;
2. data ultima di commercializzazione, che impatta sul distributore;
3. data ultima di impiego in campo, che impatta sull'azienda agricola.

Il prodotto diventa quindi un rifiuto speciale in tre momenti diversi.

Per il prodotto scaduto, invece, la distinzione temporale non sussiste, poiché la scadenza è univoca e vale per tutti gli attori della filiera.

Attenzione anche all'imballaggio

Il nuovo decreto pone infine l'attenzione all'imballaggio del prodotto fitosanitario, in modo particolare a quello primario, a con-

tatto diretto con il prodotto: il flacone è un imballaggio primario. La scatola in cartone che contiene l'involucro di plastica con i microgranuli o la polvere va gestita come normale rifiuto di carta/cartone. La plastica è l'imballaggio primario. La corretta separazione e il **corretto smaltimento** con contratti dedicati sono il primo passaggio fondamentale.

I prodotti scaduti, revocati e gli imballaggi primari devono essere smaltiti nel rispetto della norma. Il legislatore consente la creazione di un **deposito temporaneo** all'interno dell'azienda agricola. Uno spazio ben identificato, anche adiacente al magazzino agrofarmaci, che non può superare i dieci metri cubi di volume, per un periodo massimo di 365 giorni. I giorni vanno calcolati dalla data dell'ultimo impiego, cioè dal mo-

mento in cui il prodotto diventa rifiuto speciale e quindi pericoloso. Dopo l'anno si entra nel reato penale. La stessa regola vale per i distributori.

Il prodotto va conferito a **gestori autorizzati** con documentazione ufficiale (FIR, formulario rifiuto) che va a dimostrare il corretto smaltimento.

La normativa anticipa quanto diventerà operativo a partire dal 2028, con l'avvento dell'etichetta elettronica, che fornirà tutte le indicazioni per la bonifica dei contenitori di fitofarmaci liquidi o in microgranuli. Gli imballaggi bonificati avranno limitazioni inferiori rispetto ai non bonificati o ai non bonificabili che presenteranno residui di prodotto.

Il decreto introduce una **stretta penale e amministrativa** sui reati ambientali:

- la presenza in magazzino di prodotti fitosanitari revocati, scaduti o imballaggi inidonei non gestiti correttamente può configurarsi come illecita gestione di rifiuti, con l'arresto da due a sei mesi o ammenda da 2.000 a 18.000 euro per rifiuti non pericolosi, e reclusione da sei mesi a tre anni per quelli pericolosi (modifica dell'art. 256 del Decreto Legislativo 152/2006);
- l'uso illecito o abusivo di sostanze inquinanti (come fitofarmaci fuorilegge o captazione abusiva grave delle acque) che compromettano in modo significativo il suolo, le acque o la biodiversità rischia pene severe di reclusione da 2 a 6 anni e multe fino a 100.000 euro.

In pratica

Le aziende agricole sono già attrezzate per lo stoccaggio dei fitofarmaci e per lo smaltimento a norma di legge dei flaconi vuoti. Ciò che cambia è l'attenzione ai fitofarmaci scaduti o revocati. In diversi casi i prodotti in più, gli sfridi, vengono riportati nelle campagne successive e impiegati nei prossimi trattamenti. L'agricoltore dovrà quindi porre particolare attenzione alla validità di quanto stoccato in magazzino. A supporto di questo ci saranno i software per la gestione del registro dei trattamenti e del quaderno di campagna, tutti solitamente dotati di "alert" per la revoca e la scadenza dei prodotti.

Articolo redatto in collaborazione con Cristina Ivglia.

Anche la non corretta gestione dei contenitori vuoti è passibile di sanzione

